

Associazione di promozione sociale
Ettore Molinaro, Amici di Santa Chiara e di Bernardo Antonio Vittone

STATUTO

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), della Legge 104 del 24/7/2024 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Ettore Molinaro, Amici di Santa Chiara e di Bernardo Antonio Vittone”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bra. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bra non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti entro 30 giorni.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Cuneo.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “Associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “Associazione di promozione sociale” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione di promozione sociale Ettore Molinaro, Amici di Santa Chiara e di Bernardo Antonio Vittone”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La dizione Santa Chiara potrà essere espressa anche più brevemente in S. Chiara e i nomi di battesimo Bernardo e Antonio (Vittone) potranno essere indifferentemente espressi con le sole iniziali B.A.

Art. 3 – Scopi e attività

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui infra in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
 - d) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- divulgazione dell'arte, della cultura e della musica;
- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- custodia e promozione, in particolare, dei valori non solo affettivi della Chiesa di Santa Chiara in Bra, garantendone per quanto possibile la fruizione pubblica e mantenendo viva l'attività di ricerca sull'opera dell'architetto Bernardo Antonio Vittone (Torino 19.8.1705-19.10.1770). Nel ricordo di padre Ettore Molinaro, al cui nome è dedicata la Associazione in segno di gratitudine e riconoscenza per la molteplice attività scientifica e culturale da lui svolta nel corso di alcuni decenni a beneficio della città di Bra;
- tutela, salvaguardia e difesa dei monumenti di particolare pregio artistico pubblici e privati;
- promozione e rilancio del turismo anche culturale nel territorio;
- protezione e restauro di chiese, strutture, conventi, pubblici e privati di particolare interesse artistico e culturale;
- organizzazione e/o realizzazione di attività culturali per l'acquisto, il restauro, la protezione di beni culturali;
- promozione e gestione dello sviluppo culturale del territorio attraverso attività di comunicazione e formazione anche per il tramite di promozione e organizzazione di corsi e convegni a tema con riferimento ai punti precedenti;
- collaborazione con altre associazioni aventi finalità simili anche assumendo partecipazioni nelle stesse;
- promozione delle suddette attività, da attuarsi sempre nel rispetto della destinazione della Chiesa -tuttora consacrata- a luogo di culto e di preghiera, anche mediante l'utilizzo di canali di contribuzioni nazionali ed europee.

A tal fine, l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie e idonee, conformi allo statuto associativo e alle norme vigenti.

4. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) favorire la raccolta di fondi e di liberalità per destinarli alla manutenzione, protezione e restauro del patrimonio artistico e culturale presso privati cittadini, enti, associazioni, fondazioni anche bancarie;
- b) favorire l'incontro con altre associazioni aventi finalità simili e assumendo partecipazioni nelle stesse;
- c) individuare e proporre professionisti esperti nel ramo immobiliare quali consulenti anche per il restauro degli immobili di cui sopra;
- d) favorire e/o organizzare eventi musicali e/o di natura artistica-letteraria e comunque culturale anche d'intesa con altre associazioni aventi finalità simili o altri enti a ciò già preposti;
- e) promuovere e organizzare momenti di turismo culturale anche avvalendosi della collaborazione degli uffici del turismo comunali o di agenzie di viaggio;
- f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5- L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

6- L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge di 7 persone fisiche o di 3 APS.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La richiesta di ammissione di altri ETS o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di intervento, esercitando così il diritto di voto per il figlio minore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli Organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) decadenza automatica, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un Organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Assemblea, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati. Ferma restando la regola di avvalersi in modo prevalente delle attività dei propri associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse non più di tre deleghe per associato.

È riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale. Alle Assemblee sono convocati anche gli associati minorenni, che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i 15 giorni successivi.

4. La convocazione deve avvenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, da conservarsi nella sede dell'Associazione.

Art. 12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare il Presidente, determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, da almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.
- Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di tre a un massimo di sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.
3. I Consiglieri durano in carica quattro anni, con possibilità di essere rieletti. Non è ammessa la cooptazione; non c'è cooptazione quando subentra il primo dei non eletti, perché ciò non contrasta con il principio di elettività.
4. Nel caso non si presentino nuove candidature per il parziale o totale rinnovo del Consiglio direttivo, l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
5. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere nominato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, nei quali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in sua assenza o impedimento, da altro consigliere a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, da conservarsi nella sede dell'Associazione.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) eleggere al proprio interno il Vicepresidente, il Terziere e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o revocare i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, co. 2, del presente Statuto;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire da parte dell'Assemblea. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, può essere rieletto e cessa per scadenza del mandato. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
4. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea ordinaria con le stesse modalità previste per l'elezione.
5. La carica di Presidente si perde per sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 15 co. 2 del presente Statuto e per perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.
6. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno efficacia immediata.
7. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
9. In caso di dimissioni o di revoca del Presidente, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalle dimissioni o dalla revoca per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea dei Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e può essere rieletto.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statutari.

Art. 22 – Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e può essere rieletto.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, verbalizza le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Ove il Consiglio Direttivo sia composto di 3 (tre) soli membri, il Segretario potrà svolgere anche le funzioni di Tesoriere.

Art. 23 - Responsabilità degli Organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione nonché i consiglieri e i direttori generali.

Titolo V

I libri sociali

Art. 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Registro dei volontari.

2. L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il Registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14/9/2022.

5. I libri sociali possono essere consultati dai soci presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 25 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) entrate da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme vigenti in materia.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro 180 giorni.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (Legge 104/2004), ad altri enti del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

In Bra, il 20 Novembre 2024

Il Presidente

Il Segretario


